

**avv. Vittorio Scaringia avv. Michele Romaniello**

*Viale Olimpico n. 182 - Aversa*

*Via Ennio Quirino Visconti n. 8 - Roma*

*Tel e Fax n. 0818130519 - 0813440794*

*email: [studiolegalescaringia@gmail.com](mailto:studiolegalescaringia@gmail.com) - [mromaniello@libero.it](mailto:mromaniello@libero.it)*

*pec: [vittorio.scaringia@avvocatismcv.it](mailto:vittorio.scaringia@avvocatismcv.it) - [michele.romaniello@avvocatismcv.it](mailto:michele.romaniello@avvocatismcv.it)*

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**- in sede giudiziaria -**

**- ROMA -**

**APPELLO CAUTELARE**

Per i sigg.ri **Carolina VITTOZZI** (cf VTTCLN02D43H501Z), nata a Roma il 03.04.2002, **Genny CICIA** (cf CCIGNY01P25F839O) nato a Napoli il 25.09.01, **Ciro VITTOZZI** (cf VTTCRI02E23F839A) nato a Napoli il 23.05.2002, **Emanuela ESPOSITO** (cf SPSMNL97H50F839Z) nata a Napoli il 10.06.1997, **Antonio MIRONE** (cf MRNNTN97L16F839J) nato a Napoli il 16.07.1997, rappresentati e difesi come in atti e giusta procura in calce dagli avv.ti Vittorio Scaringia (cf: SCRVTTR72E03F839B) e Michele Romaniello (C.F. RMN MHL 73E12 I234K) con i quali elettivamente domiciliano in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) e con i quali, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, altresì indicano i seguenti recapiti fax n. 0818130519, 0813440794, *p.e.c.:* [vittorio.scaringia@avvocatismcv.it](mailto:vittorio.scaringia@avvocatismcv.it), [michele.romaniello@avvocatismcv.it](mailto:michele.romaniello@avvocatismcv.it);

*- ricorrenti -*

**contro**

- il **Ministero dell'università e della ricerca**, in persona del Ministro p.t.,  
- il **Ministero della salute**, in persona del Ministro p.t., entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, *p.e.c.* [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

*- resistenti -*

**nonché contro**

- il **CINECA – Consorzio Interuniversitario** (C.f.: 00317740371), in persona del legale rappresentate p.t., domiciliato per la carica ex art. 28, co.1 lett. c) del Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 presso l'indirizzo digitale *p.e.c.* [cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it) estratto dal pubblico elenco “Indice dei domicili digitali della pubblica

amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” in quanto non presente nel registro PP.AA.

- **l'Università degli Studi di Napoli Federico II** (codice fiscale 00876220633) in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it) estratto dal Pubblico Elenco RegIndE;

- *resistenti* -

#### **e nei confronti**

1) **Roberta Pellino** domiciliata in Via Vincenzo Tiberio n. 9, scala b int. 21, 80125 Napoli;

2) **Chiara Ferretti** domiciliata in Via Domenico Fontana n.27, Isol 25, sc b p. 1 int. 10, 80129 Napoli.

- *controinteressati* -

#### **per l'annullamento e/o la riforma**

dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, n. 1021 del 17.02.2022 resa nel giudizio RG n. 12592/21.

#### **FATTO**

1. I ricorrenti in possesso dei requisiti di legge partecipavano al concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. n. 730 del 25.06.2021 per l'ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.

2. All'esito delle prove in data 28.09.2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito dove i ricorrenti si collocavano tutti in posizione **non utile** per l'accesso al predetto corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

3. I ricorrenti ritenendo errata la procedura preselettiva adivano il T.A.R. Lazio Roma con ricorso incardinato dinanzi la Terza sezione con R.G. n. 12592/21 che con Ordinanza n. 1021 del 17.02.2022 non accoglieva la domanda cautelare.

L'Ordinanza appellata è errata e va riformata per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **I. ERRORES IN PROCEDENDO –**

Il giudice di *prime cure* con l'Ordinanza appellata ha ritenuto di sollevare “*eventuali profili di inammissibilità, connessi alla natura collettiva del ricorso che riunisce cinque concorrenti potenzialmente inter eos confliggenti, con diversi punteggi; profili dei quali la presente Ordinanza costituisce già avviso ex art. 73, co.3, c.p.a. ai fini della futura trattazione del merito (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 novembre 2020, n.11174)*”.

Il rilievo non è condivisibile atteso che la posizione dei ricorrenti è la stessa, l'interesse è identico e non ricorrono potenziali contrasti sia sul piano processuale che sostanziale.

I ricorrenti, infatti, non contestano il punteggio conseguito e la posizione occupata in graduatoria, non contestano l'errata valutazione del titolo o della singola prova, bensì la prova preselettiva che è stata svolta con modalità tali da non consentire una legittima selezione tra i candidati.

Le doglianze da essi mosse sono rivolte contro la procedura e l'interesse, comune a tutti, è che si ripeta la procedura oppure che i ricorrenti ottengano l'immatricolazione al corso di laurea prescelto indipendentemente dal filtro della preselezione, dimostratasi illegittima.

I ricorrenti, pertanto, non sono antagonisti e possiedono in medesimo interesse.

#### **II. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ECCESO DI POTERE**

1) Con il primo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura preselettiva in quanto posta in violazione dell'art.4, comma1 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Detta disposizione, infatti, stabilisce che l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è disposta “*previo superamento di prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*”.

Dal tenore letterale della prefata disposizione discende con evidenza che la prova selettiva deve svolgersi sulle materie di cultura generale tenendo conto dei programmi della scuola secondaria superiore. La *ratio* è evidente ed è quella di garantire la selezione tra i candidati più preparati nelle materie oggetto degli studi superiori, valorizzando il grado di preparazione nelle materie scolastiche.

Tra queste non rientra la materia di “logica” che con l’art. 2, comma 2,<sup>1</sup> del D.M. n. 730 del 25.06.2021 è stata inserita tra le materie di concorso.

2) Ciò nonostante il giudice di *prime cure* ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l’operato dell’amministrazione resistente e quindi non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito le censure dedotte con il gravame stante “l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute”.

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile.

---

<sup>1</sup> **D.M. n. 730 del 25.06.2021, art. 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria), comma 2:** La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

La discrezionalità dell'ente con il D.M. di indizione della procedura deve esercitarsi entro i limiti circoscritti dall'art.4, comma1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 che espressamente indica le “*prove di cultura generale*” su cui deve basarsi la selezione.

E neanche vale a difendere l'operato dell'amministrazione considerare le prove di ragionamento logico “trasversali a qualsiasi ramo del sapere”. Le prove di logica sono ontologicamente diverse da quelle volte a verificare il grado di cultura generale o specifico del candidato, non hanno nulla a che vedere con il grado di preparazione conseguito con il diploma delle scuole diploma di istruzione secondaria superiore, e possono essere affrontate da un candidato solo sulla base di una a preparazione specifica per i soli quiz di logica.

D'altra parte è lo stesso D.M. n. 730 del 25.06.2021 a prevedere 10 quiz di ragionamento logico come specifica materia di concorso accanto ad altre ben determinate materie di concorso.

Ancora il giudice di prime cure ha ritenuto che “*la legge n. 264/1999 non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia*”. I ricorrenti, tuttavia, non hanno contestato il mancato rispetto del numero di quesiti per ciascuna materia.

### **III. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

1) Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura selettiva in quanto erano stati somministrati quiz errati.

Con l'art. 2 del D.M. n. 730/21 cit. è stato stabilito che la prova di ammissione sarebbe consistita nella soluzione in cento minuti di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni

*errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti, di cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.*

*Pertanto, ai sensi della predetta disposizione sarebbero stati somministrati **otto quesiti di fisica e matematica**".*

Il test svolto si componeva di n. 60 domande a risposta multipla (cinque possibili risposte per quesito) e per ogni quesito a cui il candidato avesse fornito risposta corretta era prevista l'attribuzione di 1,5 punti; per ogni quesito rispetto al quale non fosse stata barrata alcuna delle risposte era previsto un punteggio nullo (zero punti) e per ogni quesito al quale fosse stata fornita una risposta errata vi sarebbe stata la decurtazione di 0,4 punti.

Con riferimento al quesito n. **56** il Ministero ha accertato un errore nella domanda per la quale nessuna delle risposte prospettate ai candidati era esatta.

Quindi si è ritenuto di attribuire 1,5 punti a tutti i candidati indiscriminatamente, con ciò annullando il valore della domanda, rendendola *inutiliter data* ai fini della selezione.

Dunque tutti i candidati sono partiti con un punteggio di base pari a 1,50 punti, e sono stati di fatto valutati su 59 quesiti piuttosto che 60 in violazione del D.M. n. 730/2021 cit.

Stesso discorso vale per gli altri quesiti dubbi, i numeri 2, 21 e 23, per i quali però il M.U.R., a seguito delle segnalazioni pervenute dai candidati, non ha inteso – come nel caso della 56 – assegnare direttamente la positività, ma semplicemente individuando – per giunta in modo errato – una nuova soluzione, così come si evince dal comunicato sul sito sopra indicato.

Il M.U.R. nonostante la palese ambiguità ed erroneità di tali domande, non ha previsto alcuna forma di “ristoro” per i candidati i quali, anche solo leggendo tali domande, si sono ritrovati “spiazzati” per via della loro formulazione, ancora una volta perdendo tempo prezioso e affrettandosi nel rispondere al resto dei quesiti,

tenuto conto del limitato tempo a disposizione e già sofferenti per lo stress fisico e psicologico che l'esame implica.

Sul punto, giova evidenziare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

*“...l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa”* (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La ambiguità dei quesiti incriminati è riscontrabile dal fatto che le soluzioni indicate prima *facie* dal Ministero sono state poi cambiate a seguito delle segnalazioni dei concorrenti; si tratta quindi di quesiti che hanno “messo in difficoltà” addirittura i tecnici individuati dal Ministero, figuriamoci studenti appena diplomati!

Ne consegue che la somministrazione di quiz errati è palesemente illegittima in quanto viola il bando di concorso approvato con D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25.06.2021 e relativi allegati ed appendice.

**2)** Il giudice di *prime cure* ha ritenuto esenti dai denunciati vizi l'operato dell'amministrazione in quanto *“in primo luogo non appare superata la prova di resistenza poiché le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, non vi è principio di prova che il loro accoglimento incrementerebbe il punteggio, e la relativa posizione in graduatoria del ricorrente in misura da determinarne la collocazione in graduatoria in posizione utile all'immatricolazione; e ciò soprattutto tenuto nel debito conto i bassi punteggi conseguiti dai ricorrenti (29,40;25,70;23,21;18,40;9,70). Rimarcato al riguardo che due ricorrenti hanno conseguito un punteggio molto basso, pari a 9,70 e 18,40 (Vittozzi Carolina e Cicia Genny) inferiore alla stessa soglia di idoneità, fissata dal D.M. n. 730/2021 in 20 punti, il che rende pressoché insuperabile la dianzi tratteggiata prova di resistenza”*.

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile. Come sopra precisato in ordine all'interesse comune dei ricorrenti le doglianze non mirano ad invalidare il singolo quiz, a contestare la singola risposta, il punteggio conseguito e la posizione

occupata in graduatoria, non contestano l'errata valutazione del titolo bensì la prova preselettiva che è stata svolta con modalità tali da non consentire una legittima selezione tra i candidati. Essi mirano alla riedizione della procedura ovvero all'immatricolazione al corso di laurea prescelto indipendentemente dal filtro della preselezione, dimostratisi illegittima ed errata.

Ancora il giudice di *prime cure* ha ritenuto che *“le censure articolate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola parte ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della medesima”*.

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile. Le censure di cui al ricorso non mirano alla riformulazione della graduatoria per la semplice ragione che non si discute del punteggio attribuito a valle della procedura ma di una errata procedura selettiva inidonea a svolgere la funzione per cui è stata predisposta.

Gli esiti imprevedibili indicati dal giudice di *prime cure* lungi dal giustificare il diniego della misura cautelare rendevano ancora più evidenti le ragioni di un accoglimento dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'iscrizione al corso di laurea *de quo*.

Il giudice di *prime cure* ha ritenuto esenti dai denunciati vizi l'operato dell'amministrazione *“ritenuto che, con riguardo all'evidenziato “effetto disorientamento” e correlata perdita di tempo dell'esponente nell'affrontare taluni dei quesiti contestati, tale censura, oltre a non delineare uno specifico vizio di legittimità, si risolve in una petizione di principio, non potendo escludersi, tra l'altro, che parte ricorrente anziché soffermarsi sui predetti quesiti non li abbia, in prima battuta accantonati, per poi riesaminarli successivamente, come sovente accade”*.

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile.

I vizi di legittimità sono stati puntualmente precisati ed è stato spiegato perché c'è stata violazione del bando di concorso, eccesso di potere per sviamento,



insussistenza di presupposti, violazione di legge, violazione del principio di par condicio tra i candidati, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

Sull'evento che i quiz possano essere stati accantonati è una petizione di principio e non risponde alle regole di certezza e trasparenza cui deve necessariamente essere ispirata la procedura selettiva. Non è possibile infatti stabilire ex post quanto abbia inciso sul fattore tempo, sullo stress emotivo e sulla prova l'aver intercettato domande errate considerando che chi si sottopone alla prova non parte dal presupposto che la stessa sia errata e, quindi, il disorientamento è di solare evidenza e non tutti reagiscono allo stesso modo.

I quesiti errati non sono stati intercettati da tutti i candidati allo stesso momento per non essere stati collocati nello stesso modo per tutti i candidati, ma in posizione del tutto casuale, sparsi tra le altre domande.

Ciò ha comportato, per i ricorrenti (e per tutti gli altri candidati) un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è inequivocabilmente determinante.

**Pertanto si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”) tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati.**

A ciò deve essere aggiunta, l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) di 1 domanda certamente errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati (cfr. in termini T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, sentenza n. 1352/12).

**IV. ERRORES IN IUDICANDO VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE - AMBIGUITA' CONTRADDITTORIA - IRRAZIONALITA' –**

**ILLOGICITA' DEI QUESITI SOMMINISTRATI. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO CONCORSORUM E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE –**

1) Con il terzo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura selettiva per essere stati somministrati quiz ambigui ed affatto chiari.

Esaminando la domanda n. 2 di logica - in disparte la circostanza che la stessa non doveva essere oggetto di prova come chiarito al punto I che precede - “Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se A B C contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?”,

Si chiede di individuare quanti diagrammi possano essere rappresentativi di una combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, ognuno dei quali avrebbe dovuto presentare quattro elementi al proprio interno e sottostare ad altre regole riportate nel testo; purtroppo, però, nessuna configurazione ipotizzabile era congruente con tali regole. Semplicemente era impossibile collocare gli elementi all'interno degli insiemi seguendo le regole del testo.

Lo stesso Ministero ha in un primo momento ritenuto corretta la risposta A “2” salvo poi – in sede di riesame – ritenere corretta la E “0”.

In disparte la considerazione strettamente tecnica di un quesito che presenta difficoltà di soluzione anche tra matematici e studiosi della disciplina – come evincibile da una semplice ricerca sul Web – e, quindi, in ogni caso, di difficoltà superiore alle competenze richieste ai candidati per il test, si evidenzia che, come previsto dalla lex specialis e dal D.M. 730/21 cit., il livello di difficoltà del test deve essere proporzionato al programma affrontato durante gli studi scolastici e, quindi, parametrato sulle base delle conoscenze che uno studente potrebbe aver acquisito all'indomani della maturità.

In relazione poi al quesito n. 21, si rileva che si è al cospetto di una domanda di chimica, inserita però tra le domande di cultura generale.

Anche per tale domanda, il M.U.R. ha provveduto a cambiare la risposta da A “A1 e A2” a E “nessuna”, modificando quindi il correttore.

Per il quesito n. 23 di biologia “in una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?”, la soluzione individuata inizialmente dal M.U.R. era la A “2400”, salvo poi - in sede di riesame –, individuarla nella opzione D “1800”.

Tuttavia la domanda n.23 presenta l'errore già ampiamente segnalato qualche giorno prima per il test di veterinaria (il quiz n. 39 di biologia “In una molecola di DNA costituita da 3000 nucleotidi dei quali il 30% sono citosine quale sarà il numero di timine?”); ed invero il DNA è un bifilamento ma la domanda fa riferimento ad “una molecola” quindi la stessa è palesemente errata ed ambigua nella formulazione lessicale.

D'altra parte, è appena il caso di osservare che la conferma che si è in presenza di un quesito errato è fornita dallo stesso M.U.R. che, per le prove di veterinaria, ha proceduto all'annullamento della domanda, ammettendo chiaramente l'errore, mentre per il concorso de quo, ha aggiornato semplicemente la risposta esatta, di fatto, lasciando la erronea formulazione del quesito!

Ancora dicasi la stessa cosa per il quesito n. 26 che, come spiegato nel ricorso di primo grado, si presta ad una doppia risposta corretta ed il quesito n. 28 che risulta totalmente ambiguo.

2) Il giudice di *prime cure* ha respinto il motivo ritenendo che le contestazioni implicano un sindacato sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ammissibile solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o erroneità dei fatti, vizi che nella specie non emergono.

La tesi non è condivisibile. Non si tratta di contestare la discrezionalità tecnica dell'ente bensì di aver somministrato quiz che non sono affatto chiari e trasparenti ma totalmente ambigui e contraddittori che comportano incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Laddove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. T.A.R. Lazio Sent. n. 5986/2008).

All'uopo è doveroso rimarcare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, non sono oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *“affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, tuttavia, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione”* (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Del resto la selezione dei candidati ad una prova concorsuale deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto. Al riguardo, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le

domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

In relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035<sup>2</sup>).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza

---

<sup>2</sup> **T.A.R. Lombardia, Milano, 26 sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035:** “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile”.

dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, i quesiti formulati in maniera ambigua ed erronea dall'amministrazione non recano una risposta inequivocabilmente corretta e alcuni di essi prevedono risposte errate.

In relazione alla ambiguità dei quesiti quivi contestati, si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero

esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza.

Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento è viziato perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Si rammenti poi che è parimenti viziato il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, quesiti 21, 23 e 26 sono connotati da un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti e come sopra indicato, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della

prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Orbene, vale la pena sottolineare che se il quiz è composto da 60 domande da svolgersi in 100 minuti significa il candidato debba impiegare – in media – 1,6 minuti per rispondere ad una domanda onde concludere entro il termine il test. E, dunque, se in un quiz 4/6 domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato tra i 19 ai 28 minuti, o anche più, per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 20 ed il 30% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno un'incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

Sul punto il codesto Ecc.mo Consiglio di Stato si è espresso con sentenza definitiva sull'erroneità di uno dei quesiti del concorso per l'accesso al corso di Medicina Generale per il triennio 2016/2019, stabilendo che “la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante [non] travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnicoscintifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019).



Ne consegue che la ambiguità ed erroneità delle domande ha posto i ricorrenti in uno stato confusionale non consentendo lei di proseguire la prova con sicurezza e serenità.

A suffragio delle argomentazioni espresse – si chiede in via istruttoria anche idonea CTU per verificare quanto sinora affermato in merito alla erronea formulazione dei quesiti.

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus boni iuris*.

Il *periculum in mora* è in *re ipsa* in quanto la definizione del presente giudizio giungerebbe al termine delle immatricolazioni per il corso di laurea prescelto dai ricorrenti con grave danno per gli stessi che, non inseriti in posizione utile nella graduatoria del concorso che ci occupa, perderebbero la possibilità di immatricolarsi e partecipare alle lezioni del corso di laurea prescelto.

L'eventuale avvio di tali lezioni universitarie senza la partecipazione dei ricorrenti vanificherebbe l'esigenza del loro diritto allo studio per il presente anno accademico.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma dell'Ordinanza appellata, di sospendere gli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Università e Ricerca l'immatricolazione "con riserva" presso una delle Università indicate nella domanda di partecipazione alla prova scritta, come è stato già disposto in vicende analoghe fino alla decisione di merito.

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Poiché il ricorso che precede ha per oggetto l'impugnazione della graduatoria unica nazionale nominativa per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25.06.21 e del

giudizio comminato ai ricorrenti, e che tutti i candidati utilmente inseriti in detta graduatoria ai fini dell'immatricolazione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria conservano un interesse contrario a quello dei ricorrenti, si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i predetti controinteressati mediante la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami.

Tuttavia, essendo la notificazione individuale impossibile per l'alto numero dei destinatari e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale particolarmente onerosa per i ricorrenti, si chiede ex art. 151 c.p.c. e 52 c.p.a. di essere autorizzati a notificare il ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'università e della ricerca a tutti i controinteressati come sopra individuati che, come detto, sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, così come disposto in vicenda analoga dal T.A.R. del Lazio, Roma con Ordinanza n. 9506 del 2013 con la quale è stato stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ordinato al Ministero dell'università e della ricerca ed al Consorzio CINECA di depositare tutta la documentazione inerente la procedura di selezione in oggetto, ivi compresa la copia integrale delle graduatoria nazionale presente nel sito web "<https://www.university.it>", copia del verbale di insediamento della commissione; copia del verbale di correzione della prova svolta dai ricorrenti; copia degli elaborati

svolti dai ricorrenti; copia di tutti i moduli delle domande e delle risposte utilizzate dai ricorrenti presenti all'interno dei due plichi consegnati agli stessi.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.

*Valore: indeterminato*

*Contributo unificato: non dovuto perché trattasi di appello cautelare*

Avv. Vittorio Scaringia

Avv. Michele Romaniello